# REGOLAMENTO
# PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO

*Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 18 giugno 2013 e aggiornato in data 12 ottobre 2023 a seguito del nuovo piano industriale di Gruppo CAP.*

**INDICE**


**TITOLO I Disposizioni generali**

**Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione**

**TITOLO II Comitato**

**Articolo 2 – Nomina, composizione, durata e sede**

**Articolo 2 bis - Strutture di Controllo per i servizi diversi dal SII**

**Articolo 3 – Competenze**

**Articolo 4 – Convocazione, voto e verbale**

**Articolo 5 – Funzionamento del Comitato**

**Articolo 6 - Rapporti tra Società e Comitato**

**TITOLO III Disposizioni finali**

**Articolo 7 – Approvazione, modifiche e applicazione del regolamento**

# Titolo I - Disposizioni generali

**Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1) L'art. 13 dello Statuto di Cap Holding S.p.A. (di seguito "statuto") ha istituito il Comitato di indirizzo Strategico (di seguito "Comitato") attribuendogli le funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico, al fine di consentire ai Soci l'esercizio di un controllo sulla società – preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo diretto.

2) Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato e la conseguente organizzazione del controllo.

3) Il Comitato costituisce lo strumento di raccordo tra tutti gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto e, pertanto, i suoi componenti dovranno regolarmente rapportarsi con gli enti soci.

4) Lo Statuto individua, all'art. 21, le "*decisioni importanti*" da sottoporre agli enti pubblici soci e su cui è necessario il voto da parte degli stessi.

5) Il controllo analogo congiunto, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su CAP Holding S.p.A. anche per le società controllate (di seguito "società del Gruppo") e partecipate. Attraverso il Comitato, in coerenza con la previsione dell'art. 12 comma 4 dello statuto, la società esercita, a sua volta, il controllo analogo c.d. indiretto sulle società del Gruppo e sulle partecipate che, in coerenza con le previsioni degli oggetti sociali delle stesse, fossero destinatarie di affidamenti *in house* da parte degli enti locali soci.

6) In relazione alle suddette specifiche competenze, nonché ai compiti di vigilanza e controllo rispettivamente attribuiti, il Comitato comunica agli Uffici d'Ambito gli esiti dell'attività svolta dallo stesso relativamente alle materie di cui all'art. 21, comma 2, int. 8 ed art. 14, comma 3, int. 1 dello Statuto.

7) Il Comitato garantisce l'effettività dell'esercizio del controllo analogo, da parte degli enti locali soci, anche in relazione a quei servizi e a quelle attività, diverse dal servizio idrico integrato, che dovessero essere affidate dagli stessi soci a CAP Holding S.p.A. o alle società controllate o partecipate, in coerenza con le previsioni degli oggetti sociali di queste ultime.

# Titolo II - Il Comitato

**Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede**

1) Il Comitato viene eletto nel corso della prima Assemblea dei Soci, che ne determinerà il numero, nei limiti di cui all'art. 13, 1^ comma dello Statuto e ne nominerà il Presidente.

2) Possono essere eletti membri del Comitato i Sindaci o i Presidenti degli Enti soci o soggetti da questi delegati, in via permanente, scelti tra gli amministratori dell'ente.

3) Ciascun componente del Comitato è referente, per quanto possibile, di un eguale numero di soci determinati dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, tenendo conto del criterio della territorialità.

4) Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri.

5) I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, come previsto all'art. 13, comma 3, dello Statuto e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili.

6) Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più la carica di Sindaco o Presidente della Provincia, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto.

7) Il Comitato, tra i suoi membri, elegge a maggioranza un vice Presidente, ai sensi dell'art. 14 comma 7 dello Statuto, che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8) Il Comitato si riunisce presso la sede amministrativa della Società, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni soci. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.

**Art. 2 bis** – **Strutture di Controllo per i servizi diversi dal SII**

1) Il Comitato di Indirizzo Strategico, dando attuazione alla previsione di cui all'art. 1 comma 7 del presente regolamento e all'art. 12 comma 4 dello Statuto, al fine di rendere maggiormente effettivo l'esercizio del controllo analogo "a cascata" sulle società controllate e/o partecipate alle quali alcuni soci affidano in via diretta servizi diversi dal SII, istituisce, determinandone il numero dei componenti, un organismo per ciascun servizio diverso dal SII, composto dai rappresentanti di tutti i comuni soci affidanti tali servizi, denominato Struttura di Controllo. In caso di comuni affidanti superiori a 15 si procederà alla nomina di una Struttura di Controllo da 5 a 11 membri.
   Al solo fine di procedere alla nomina dei membri di tali Strutture di controllo, il Comitato di Indirizzo Strategico convoca in apposita riunione tutti i soci affidanti i suddetti servizi - in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore - che delibereranno a maggioranza per teste.

2) La Struttura di Controllo alla prima seduta nominerà il Coordinatore.

3) La Struttura di Controllo sui servizi diversi dal servizio idrico integrato rappresenta lo strumento di coordinamento attraverso il quale i soci, affidanti un servizio diverso dal servizio idrico integrato a società controllate o partecipate, esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle società stesse, nel rispetto degli indirizzi generali, programmatici, strategici e di pianificazione assunti da CAP Holding Spa. Al fine di garantire un adeguato coordinamento tra il Comitato di Indirizzo Strategico e le Strutture di Controllo sui servizi diversi dal servizio idrico integrato, alle sedute delle Strutture di Controllo partecipa il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico di Gruppo CAP,

in qualità di membro permanente, senza diritto di voto e di senza diritto di veto. Al Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico devono essere sottoposti:

- l'ordine del giorno della seduta della Struttura di Controllo, unitamente alle proposte di decisioni, almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita per la seduta, ai fini delle valutazioni di cui al successivo comma 5,
- il verbale, entro 3 giorni dalla seduta, per garantire l'esercizio, entro i successivi 7 giorni, del potere valutativo ai sensi del comma 6.

4) La Struttura di Controllo sui servizi diversi dal servizio idrico integrato nomina il componente/i componenti negli organismi di controllo analogo delle società controllate e/o partecipate affidatarie in via diretta di servizi da parte degli enti locali soci e si coordina con esso.
   Il componente nominato negli organismi delle società partecipate nello svolgimento di tale incarico si conforma alle determinazioni assunte dalla Struttura di Controllo.

5) Le proposte di decisioni della Struttura di Controllo, che incidono o possono potenzialmente incidere, sulla base di una valutazione compiuta preliminarmente dal Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico, anche avvalendosi dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e della struttura dirigente di CAP Holding S.p.A., sul piano industriale e sul piano degli investimenti annuale o pluriennale e sul budget annuale approvati dal Gruppo CAP, sono trasmesse al Comitato di Indirizzo Strategico per l'espressione di un parere preventivo vincolante. La Struttura di Controllo può discostarsi dal parere espresso dal Comitato di Indirizzo Strategico con motivazione analitica che viene comunicata entro 3 giorni al Comitato di Indirizzo Strategico. La delibera assunta diviene efficace se il Comitato di Indirizzo Strategico non formula i propri rilievi nel termine di ulteriori 10 giorni. La mancata contestazione viene annotata in calce alla delibera da parte del Coordinatore della Struttura di Controllo.

6) Le decisioni della Struttura di Controllo, che, sulla base di una valutazione compiuta, entro 7 giorni dal ricevimento del verbale della seduta, dal Presidente del Comitato di indirizzo strategico, anche avvalendosi dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e della struttura dirigente di CAP Holding S.p.A., comportino impegni di natura giuridica e/o economica e/o finanziaria in capo a Gruppo CAP, quale socio della società partecipata, non previste negli atti di pianificazione dello stesso, richiedono la deliberazione del Comitato di Indirizzo Strategico del Gruppo CAP.

7) In ogni caso, le decisioni della Struttura di Controllo vengono trasmesse in copia al Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A, anche unitamente agli eventuali rilievi formulati dal Comitato di Indirizzo Strategico, per l'assunzione delle necessarie determinazioni.

8) Per le modalità di funzionamento della Struttura di Controllo valgono le disposizioni previste nel presente regolamento, in quanto applicabili.

**Art. 3 – Competenze**

1) Il Comitato, esprime, in rappresentanza di tutti gli Enti Soci secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, indicazioni per la Società secondo le competenze attribuitegli dagli artt. 14, 21 e 30 dello Statuto ed in particolare in ordine:

   a. al progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato;

b. alla proposta del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento;

c. alla proposta di operazioni strategiche della società incluse acquisizioni o cessioni di partecipazioni, scissione e fusione;

d. alla proposta di delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici che la società deve assumere per le società del gruppo;

e. al Modello organizzativo e gestionale ex D.lgs n. 231/2001;

f. alla proposta di istituzione o soppressione di sedi secondarie;

g. alla proposta di deliberazione su ogni aumento o riduzione del capitale sociale;

h. agli acquisti e cessioni immobiliari se superano il terzo del capitale sociale ed il pegno delle azioni;

**i. all'esame ed istruttoria per modifiche dello Statuto;**

j. alle modifiche e integrazioni della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato;

k. alla verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto **di servizio, in concomitanza con le verifiche svolte dall'ATO nell'esercizio delle proprie** competenze esclusive ai sensi di legge;

**l.** al monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, ferme restando le attività di monitoraggio svolte **dall'ATO nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge.**

2) Il Comitato esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

a. controllo ex ante **–** indirizzi ed obiettivi programmatici;

**b.** controllo contestuale **– monitoraggio periodico sull'andamento della gestione;**

c. controllo ex post **–** verifica dei risultati raggiunti.

Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In fase di indirizzo, il Comitato verifica gli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali laddove predisposti (statuti, piani industriali, piani di sviluppo, relazioni programmatiche pluriennali, atti di amministrazione straordinaria).

Il Comitato verifica, altresì, gli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori).

**Il Comitato, inoltre, orienta ed indirizza l'attività della Società verso il perseguimento dell'interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica e garantendo il socio sull'economicità** e qualità del servizio offerto.

La Società, nei propri documenti di programmazione, tiene conto degli eventuali orientamenti del Comitato.

La Società sottopone, nei termini statutariamente previsti, una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato possa verificare la coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Il Comitato, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie **da intraprendere, alle quali l'organo amministrativo delle società dovrà attenersi.**

Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio di report periodici aziendali, nei quali viene illustrato:

a. Lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
**b. L'andamento della** situazione economico finanziaria e patrimoniale.

Il Comitato, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla società **documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività.**

In fase di approvazione del bilancio di esercizio il Comitato prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della società. In questa fase del controllo, il Comitato, sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione.

3) I pareri preventivi resi dal Comitato**, ai sensi dell'art. 14, comma 3 e dell'art. 30, comma 2, dello Statuto,** consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed **ausiliaria ai fini dell'esercizio del** controllo analogo da parte dei Soci ed influiscono sulla competenza gestoria e la relativa autonomia decisionale attribuite al C.d.A. dallo Statuto.
**4) Il Comitato verifica l'adozione dei regolamenti in merito all'assunz**ione dei dirigenti e al reclutamento dei **dipendenti, all'affidamento degli incarichi, all'affidamento e all'acquisto di beni e servizi, verifica il rispetto** da parte della Società CAP Holding S.p.A. di tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente ed acquisisce **la documentazione. A tal fine il Comitato opera anche attraverso il Collegio dei Sindaci, l'O.d.V. ed il** Revisore contabile.
5) I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito **all'attività svolta da**lla Società, nei limiti delle competenze attribuite al Comitato.
**6) Il Comitato è tenuto a rispondere entro 15 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza.**
**7) Il Comitato, in occasione di seduta assembleare, relazionerà all'assemblea, almeno due volte l'anno, una delle quali in occasione dell'approvazione del Bilancio societario, circa le attività poste in essere** per rendere effettivo e pregnante il controllo analogo, previo invio a tutti gli enti soci delle relazioni circa **l'attività svolta.**

**Art. 4 - Convocazione, voto e verbale**

1) Il Comitato si riunisce:

a) preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;

b) qualora ravvisi difformità rispetto agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e piani strategici e gestionali, deliberati dall'assemblea;

c) su richiesta di un membro del comitato o di almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione;

d) ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e necessario, e comunque almeno tre volte l'anno.

2) La riunione è convocata dal Presidente del Comitato mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.

3) La convocazione deve essere inoltrata per conoscenza agli enti soci.

4) Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno i 2/3 dei componenti dell'organo stesso. I membri assenti faranno pervenire in tempo utile osservazioni scritte in cui si esprima la posizione dei soci di riferimento circa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. Il Comitato dovrà tenere conto di tali osservazioni nell'assunzione delle sue decisioni.

5) In ogni riunione validamente costituita viene designato all'interno del Comitato un segretario, che dovrà redigere apposito verbale riportante le osservazioni degli enti soci raccolte dal Comitato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà trasmesso a tutti gli enti soci e per conoscenza alla società entro 15 giorni dalla data della seduta.

**Art.5 - Funzionamento del Comitato**

1) Nel corso della prima seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla nomina, il Comitato individua per ciascun suo componente o gruppo di componenti, un numero per quanto possibile pari di soci di riferimento attenendosi al criterio della territorialità, computando anche le Province. Ciascun componente il Comitato, per l'esercizio del controllo analogo, dovrà costantemente rapportarsi e coordinarsi, anche mediante riunioni periodiche, con i rappresentanti legali (Sindaco o Presidente di Provincia) degli enti locali di cui è referente.

2) Ogni membro del Comitato trasmette via PEC ai rappresentanti legali degli enti di riferimento la documentazione ricevuta dalla società al fine di richiederne loro osservazioni prima della riunione del comitato stesso.

3) Ciascun membro del comitato convoca la riunione dei rappresentanti legali degli enti di riferimento se gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono relativi alle lettere c, d, e g) del precedente articolo 3 comma 1. I rappresentanti legali potranno delegare un amministratore dell'Ente o far pervenire loro osservazioni.

4) E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni di cui al comma precedente mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti nonché di inviare, ricevere, trasmettere o visionare documenti attuando contestualità di esame e di decisione.

**Art. 6 - Rapporti tra Società e Comitato**

1) La Società si impegna a mettere a disposizione del Comitato un locale presso la propria sede amministrativa, garantendo massima riservatezza ai componenti nello svolgimento delle loro funzioni.

2) La Società si impegna ad aprire al Comitato un indirizzo di posta elettronica ed a mettere a sua disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto espletamento delle sue funzioni.

3) La società trasmette nel rispetto del termine previsto all'art. 27, comma 5, dello statuto, via mail le convocazioni del Consiglio di amministrazione a ciascun componente del Comitato, unitamente alla documentazione posta a corredo dell'ordine del giorno, circa gli argomenti elencati all'art. 3, comma 1, del presente regolamento.

4) Il Comitato può chiedere al Consiglio di amministrazione e a qualsiasi altro organo o struttura societaria, ulteriore documentazione a supporto dell'attività di controllo. Qualora ciò si verifichi la società dovrà provvedere entro il termine di 10 giorni lavorativi all'inoltro di quanto richiesto, sempre attraverso posta elettronica.

# Titolo III - Disposizioni Finali

**Art. 7 – Approvazione e modifiche del regolamento**

1) Il presente regolamento viene adottato dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dall'art. 17 e segg. dello statuto della Società.

2) Qualsiasi modifica al presente regolamento compete all'assemblea che vi provvederà ai sensi dello statuto societario.

3) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

*Approvato con delibera assembleare in data 12 ottobre 2023*